

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-507 del 03/02/2017
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. n. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - DITTA OFFICINA DELL'AMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA MARIO PAGANO N. 46 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI A MATRICE INERTE, COSTITUITI DA SCORIE DI COMBUSTIONE (PUNTO 5.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA SELICE N. 301/E - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-520 del 02/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - L.R. n. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - DITTA **OFFICINA DELL'AMBIENTE S.P.A.** CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA MARIO PAGANO N. 46 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'**ATTIVITA' IPPC DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI A MATRICE INERTE, COSTITUITI DA SCORIE DI COMBUSTIONE** (PUNTO 5.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) NELL'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA SELICE N. 301/E - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'**attività IPPC di recupero di rifiuti speciali anche pericolosi a matrice inerte, costituiti da scorie di combustione**, nell'installazione sita in Comune di Conselice, Via Selice n. 301/E, la Ditta **Officina dell'Ambiente SpA** avente sede legale in Milano, Viale Mario Pagano n. 46 (Partita IVA/C.F. 13196590155) risulta in possesso, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013;
- l'AIA n. 4071 del 19/12/2013, unitamente all'approvazione con Deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Ravenna n. 320 del 18/12/2013, costituiva autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, parte integrante del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva assunto dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 13/01/2014;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la comunicazione di modifica presentata da Officina dell'Ambiente S.p.A. in data 15/01/2016, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 (ns. PGRA/2016/779) per l'inserimento anche del materiale in forma granulare ottenuto nella pezzatura intermedia, denominato *Sand Matrix® 2-4 mm*, tra i prodotti derivanti dal processo di recupero delle scorie di combustione svolto nell'installazione da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, al riutilizzo in processi "a caldo" per la produzione di clinker e laterizi, in sostituzione di materie prime naturali;

VISTA altresì la documentazione integrativa alla suddetta comunicazione di modifica presentata da Officina dell'Ambiente S.p.A in data 11/07/2016 (ns. PGRA/2016/8537 del 14/07/2016), a riscontro della richiesta inoltrata da questa SAC con nota ns. PGRA/2016/2951 del 14/03/2016 anche sulla base delle considerazioni espresse in proposito dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PGRA/2016/2893 del 11/03/2016);

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, in particolare il gestore prospetta la produzione a campagne di *Sand Matrix® 2-4 mm*, in alternativa al *Sand Matrix® 0-4 mm*, senza comportare alcuna modifica impiantistica all'assetto autorizzato con l'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e ferma restando la potenzialità di trattamento (R5) dell'impianto fissata complessivamente pari a 250.000 tonnellate/anno di rifiuti; si tratta di un'implementazione gestionale effettuata tramite l'azione di un deflettore (a regolazione manuale) già installato nella linea di raffinazione finale;

RICHIAMATO il rapporto relativo all'attività ispettiva programmata IPPC svolta in data 23-24-25/02/2016 e 23/03/2016 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA presso l'installazione in oggetto (ns. PGRA/2016/5818 del 19/05/2016) da cui non emergevano non conformità rispetto all'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e alla normativa vigente in campo ambientale, fatta salva una serie di indicazioni alla Ditta su soluzioni da adottare con richieste di aggiornamenti/chiarimenti documentali, significando la necessità di coerenza documentale con le modifiche oggetto di istanza ai fini dell'AIA;

DATO ATTO che in data 19/07/2016 il gestore presentava documentazione in risposta alle richieste formulate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA nel suddetto Rapporto ad esito della visita ispettiva IPPC (ns. PGRA/2016/8785, PGRA/2016/8786, PGRA/2016/8787) e contestualmente trasmetteva, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, ulteriore comunicazione di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, riguardante l'aggiornamento del Manuale di Gestione Operativo dell'impianto nonché la revisione dei profili analitici degli autocontrolli per la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e dei prodotti Matrix® previsti nell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 per il monitoraggio della matrice rifiuti, mediante la sostituzione del parametro *Carta+Plastica* con il parametro *Carbonio Organico Totale* (ns. PGRA/2016/8997);

RILEVATA la necessità delle conseguenti valutazioni da parte dell'Organo di Controllo sulla congruità ed esaustività della documentazione presentata dal gestore a seguito delle richieste avanzate nel Rapporto Ispettivo IPPC a garanzia della conformità a quanto autorizzato e oggetto di attività ispettiva programmata secondo l'AIA vigente, per poter procedere nell'istruttoria delle modifiche comunicate aventi peraltro contenuti parzialmente sovrapposti, anche al fine di recepire con l'aggiornamento dell'AIA eventuali conseguenti indicazioni su soluzioni da adottare (ns. PGRA/2017/799 del 23/01/2017);

ACQUISITI in data 26/01/2017 il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto e, quale supporto tecnico per l'aggiornamento dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013, la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA, a riscontro della richiesta inoltrata da questa SAC con nota ns. PGRA/2016/1690 del 18/02/2016, con la valutazione complessiva delle modifiche comunicate dal gestore e degli approfondimenti richiesti nell'ambito dell'attività ispettiva IPPC condotta presso l'installazione, da cui emergono indicazioni su soluzioni da adottare di tipo gestionale da recepire nell'AIA (ns. PGRA/2017/1002);

RILEVATA la necessità di procedere, con l'occasione, all'aggiornamento dell'AIA in essere anche in relazione alla precedente modifica non sostanziale all'assetto impiantistico comunicata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 05/09/2014 e assunta al PG della Provincia di Ravenna con n. 72687/2014, così come successivamente integrata a titolo volontario in data 10/10/2014 (PG Provincia di Ravenna n. 81396/2014), con cui il gestore presentava la soluzione progettuale individuata a livello esecutivo per il nuovo manufatto di scarico nel canale consorziale Zaniolo, in ottemperanza alle condizioni stabilite per la realizzazione dell'impianto con l'approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di cui alla DGP n. 320 del 18/12/2013 e assunte nell'AIA n. 4071 del 19/12/2013;

CONSIDERATO che l'attivazione di tale opera, subordinata alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini del necessario titolo abilitativo edilizio, si configurava come variante non sostanziale al progetto definitivo approvato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e da intendere pertanto come integrazione della procedura conclusa con DGP n. 320 del 18/12/2013 e AIA n. 4071 del 19/12/2013 nell'ambito del procedimento di VIA positiva di cui alla DGR n. 24 del 13/01/2014, che comportava la revisione della planimetria della rete fognaria dell'impianto, per cui occorre provvedere all'aggiornamento dell'AIA in essere per la parte interessata (PG Provincia di Ravenna n. 100398/2014 del 29/12/2014). In sede di visita ispettiva programmata IPPC presso l'installazione, risulta verificata l'avvenuta presentazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di apposita SCIA per la realizzazione di tale manufatto di scarico;

RICHIAMATE le conclusioni del rapporto sull'impatto ambientale del progetto assentito con provvedimento di VIA positiva di cui alla suddetta DGR n. 24 del 13/01/2014 in cui la Conferenza di Servizi riteneva necessario precisare che *"la procedura di verifica (screening) prevista dalla normativa vigente per le modifiche o estensioni di un impianto non debba essere attivata per modifiche gestionali che non comportino un aumento della potenzialità autorizzata dell'impianto nonché modifiche sostanziali o non sostanziali di interventi edilizi se prescritte nel presente rapporto o che non comportano una variazione sostanziale dell'impianto autorizzato in sede della presente procedura di VIA. Tali modifiche dovranno comunque essere oggetto di comunicazione o istanza di autorizzazione ai sensi della vigente normativa"*;

VISTI in particolare l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

VISTA altresì la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, in seguito all'analisi della documentazione presentata, le modifiche comunicate dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono da considerare come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata è determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica non sostanziale avanzate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013, in conformità al DM 24 aprile 2008 e alla DGR n. 1913/2008 e smi;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 42896 del 04/05/2015);

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia è stata accertata, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, l'avvenuta iscrizione in data 14/06/2016 di Officina dell'Ambiente S.p.A. nell'apposito

elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano;

RITENUTO pertanto che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica non sostanziale avanzate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 per le parti interessate;

CONSIDERATO che, alla luce delle modifiche normative introdotte dal *Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46*, l'istituto del rinnovo periodico (precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies del D.Lgs n. 152/2006) non è più formalmente contemplato dall'ordinamento normativo in materia di AIA, per cui sono prorogate le scadenze di legge delle AIA in vigore alla data dell'11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del predetto D.Lgs n. 46/2014) e, di fatto, la loro durata è raddoppiata;

DATO ATTO che la Provincia di Ravenna con nota PG 87896/2014 del 06/11/2014 confermava l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata dell'AIA vigente, restando da rendere evidente l'estensione della validità dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013;

VALUTATA pertanto l'occasione di procedere all'aggiornamento anche della scadenza indicata nel provvedimento di AIA, la cui validità risulta estesa a 10 anni a partire dalla data del suo rilascio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 46/2014;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sopra richiamata, come da AIA n. 4071 del 19/12/2013, per cui il gestore provvedeva in proposito a favore della Provincia di Ravenna.

La garanzia finanziaria in essere già estesa in termini di durata in relazione alla proroga ex lege della validità dell'AIA, che viene ridotta in termini di ammontare ai sensi della Legge n. 1/2011 nella considerazione che l'installazione IPPC in oggetto risulta certificata a far data dal 07/10/2016 secondo la norma UNI EN ISO 14001 (PGRA/2016/13197 del 24/10/2016), dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto, anche in termini di beneficiario (ora ARPAE – Direzione Generale);

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le modifiche comunicate dal gestore, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013, anche recependo le indicazioni su soluzioni di tipo gestionale da adottare scaturite dai controlli programmati effettuati nell'anno 2016 presso l'installazione IPPC in oggetto;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 rilasciata, nella persona del suo legale rappresentante, alla Ditta **Officina dell'Ambiente SpA** avente sede legale in Milano, Viale Mario Pagano n. 46 (Partita IVA / C.F. 13196590155) per l'esercizio dell'**attività IPPC di recupero di rifiuti speciali anche pericolosi a matrice inerte, costituiti da scorie di combustione**, nell'installazione sita in Comune di Conselice, Via Selice n. 301/E, come di seguito indicato:

- 2.a) La **sezione finanziaria** dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alle comunicazioni di modifica presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 15/01/2016 (ns. PGRA/2016/779) e in data 19/07/2016 (ns. PGRA/2016/8997), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 con versamenti di importo pari a € 250,00 effettuati a favore di ARPAE, rispettivamente, in data 15/01/2016 e in data 19/07/2016.

Il gestore ha altresì provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 anche in relazione alla precedente comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 05/09/2014 e assunta al PG della Provincia di Ravenna con n. 72687/2014, con versamenti effettuati a favore della Provincia di Ravenna in data 06/08/2014 (€ 100,00) e in data 03/10/2014 (€ 150,00) per un importo complessivamente pari a € 250,00.

- 2.b) La **sezione finanziaria** dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B3) dell'Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 con il seguente:

B3) Definizione garanzia finanziaria per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti

DETERMINAZIONE IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA ai sensi della DGR n. 1991/2003

*Per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti nell'impianto oggetto della presente AIA, il gestore è tenuto a prestare a favore di ARPAE - Direzione Generale - Via Po, 40139 Bologna, una garanzia finanziaria per un importo pari a **1.912.500,00 €**, così determinato:*

- *Potenzialità annua di trattamento (R5) dell'impianto = 250.000 t/anno di rifiuti, di cui al massimo 62.500 t/anno pericolosi*

- $\text{Calcolo importo garanzia finanziaria} = (250.000 - 62.500) \text{ t/anno} \times 12 \text{ €/t} + 62.500 \text{ t/anno} \times 15 \text{ €/t}$
 $= 3.187.500,00 \text{ €} \rightarrow (-40\%) = 1.912.500,00 \text{ €}$

nella considerazione che l'installazione IPPC in oggetto risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi della DGR n. 1991/2003 e della Legge n. 1/2011, è ridotto del 40% l'ammontare della garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Riduzioni

L'ammontare della garanzia finanziaria potrà essere ulteriormente ridotto, ai sensi della normativa vigente in materia, qualora il gestore dimostri ad ARPAE – SAC di Ravenna di essere in possesso della registrazione EMAS.

DURATA GARANZIA FINANZIARIA

La garanzia finanziaria per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti nell'impianto deve avere durata pari a quella dell'AIA maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AIA, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

- 2.c) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013, si prende atto della conduzione di campagne di produzione di Sand Matrix® 2-4 mm, in alternativa al Sand Matrix® 0-4 mm, avvalendosi della medesima area di stoccaggio dedicata (denominata SP1).

L'implementazione della linea di prodotti Matrix® con il materiale in forma granulare ottenuto nella pezzatura intermedia è realizzata evitando l'unione con la frazione 0-2 mm, tramite l'azione di apposito deflettore (a regolazione manuale) installato nella linea di raffinazione finale.

I materiali in forma granulare denominati Matrix® ottenuti dal processo di recupero delle scorie di combustione svolto nell'installazione e destinati, cessando la qualifica di rifiuto, al riutilizzo in processi "a caldo" per la produzione di clinker e laterizi, in sostituzione di materie prime naturali, sono pertanto costituiti da 3 distinte tipologie di prodotto, in funzione della pezzatura: Sand Matrix® 0-2 mm, Sand Matrix® 0-4 mm, Sand Matrix® 2-4 mm.

Si prende altresì atto della soluzione progettuale individuata a livello esecutivo per il nuovo manufatto di scarico nel canale consorziale Zaniolo, costituito da una vasca di laminazione parzialmente interrata da circa 30 m³, così come comunicato dal gestore in data 05/09/2014 (PG Provincia di Ravenna n. 72687/2014).

- 2.d) La valutazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'impianto riportata nell'AIA è aggiornata, anche sulla base delle indicazioni dell'Organo di Controllo sulle soluzioni da adottare scaturite dai controlli programmati effettuati nell'anno 2016 presso l'installazione, integrando gli interventi di adeguamento/miglioramento di tipo gestionale richiesti al **paragrafo D1) della Sezione D dell'Allegato D** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 con il seguente:

- Deve essere aggiornato il **Manuale di Gestione Operativa (MGO)** dell'impianto alla luce del nuovo assetto produttivo in relazione al Sand Matrix® 2-4 mm, tenendo in considerazione anche i seguenti aspetti:

- deve essere prevista una verifica da parte del Responsabile Impianto, o suo delegato, relativamente all'attuazione delle varie procedure operative e loro check, di cui deve essere tenuta idonea registrazione;
- devono essere chiaramente indicate le persone/funzioni incaricate per le verifiche operative e le modalità di registrazione;
- deve essere riportato il posizionamento dei materiali per il contenimento di eventuali sversamenti di oli, gasolio e reagenti;
- deve essere indicato con maggior dettaglio come viene sezionata la fognatura per la gestione della segregazione delle acque derivanti dall'area del lavaggio ruote automezzi e relativa gestione;
- si rileva che il documento IO 014 nella revisione del 15/01/2016 denominato "Piano di campionamento matrici ambientali" non contiene il piano di campionamento che normalmente si riferisce alle modalità operative con cui si procede alla definizione dell'unità "campione" (incrementi, aliquote, ecc.) in merito alla sua rappresentatività, bensì il Piano di Monitoraggio delle varie componenti ambientali campionabili. Al punto 6.3.1 di tale IO si evidenzia altresì un refuso.
- deve essere chiarita l'esigenza e motivata la scelta di operare l'apertura dei big-bags contenenti le polveri captate dai filtri a maniche con l'immissione di acqua all'interno degli stessi;
- relativamente alle misure di contenimento delle emissioni diffuse polverulente, deve essere maggiormente dettagliata la gestione del sistema di bagnatura strade e dei Fog Cannon® di cui deve peraltro essere allegata documentazione fotografica pertinente allo stabilimento di Conselice (e non relativa ad altre installazioni).

Il gestore è altresì tenuto ad implementare la **documentazione attestante la tracciabilità del processo produttivo in cui sono utilizzati i prodotti Matrix® ottenuti nello stabilimento di Conselice, articolata per singola destinazione d'uso finale**, con le seguenti informazioni necessarie e garantiste della realizzazione completa del recupero effettivo e oggettivo, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto:

- Deve essere fornito un evidente percorso documentale di tracciabilità del prodotto Sand Matrix® 2-4 mm ottenuto nello stabilimento di Conselice, attestante il mercato tra il produttore e il destinatario finale;
- Per ciascuna pezzatura, le schede tecniche dei prodotti Matrix® ottenuti nello stabilimento di Conselice devono indicare lo specifico utilizzo consentito dall'AIA (come sostitutivo della marna naturale per la produzione di clinker e impiegato come correttivo per la farina macinata e/o per la produzione di laterizi come smagrante per l'argilla in sostituzione degli inerti naturali);
- Dare evidenza dell'allineamento alle recenti evoluzioni del quadro normativo di riferimento (Norme Uni En, Reg. CPR, Reg.UE per i prodotti da costruzione, ecc.) delle dichiarazioni di conformità CE o altre certificazioni che il produttore è eventualmente tenuto ad emettere per ciascuna pezzatura dei prodotti Matrix® ottenuti nello stabilimento di Conselice.

Tali elementi documentali e il Manuale di Gestione Operativa dell'impianto aggiornato devono essere presentati, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, **entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA e comunque prima della messa in commercio del nuovo prodotto Sand Matrix® 2-4 mm ottenuto nello stabilimento di Conselice.**

- 2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in acqua** sono aggiornate sostituendo il punto 7. delle prescrizioni impartite nel **paragrafo D2.5) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 con il seguente:
7. *La planimetria della rete idrica dell'impianto (nella revisione del 19/07/2016), con indicati i punti ufficiali di prelevamento ai fini del controllo della qualità degli scarichi idrici, costituisce parte integrante della presente AIA e viene allegata; tale planimetria va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.*
- 2.f) L'elaborato grafico Cod. Doc. 01 09 RA AA 00 DT PL 03.02 nella revisione del 19/07/2016 allegato al presente provvedimento aggiorna e sostituisce la **planimetria della rete idrica dell'impianto** che costituisce parte integrante dell'AIA;
- 2.g) L'elaborato grafico Cod. Doc. 01 09 RA AA 00 DT PL 03.04 nella revisione del 19/07/2016 allegato al presente provvedimento aggiorna e sostituisce la **planimetria dei depositi e stoccaggi** che costituisce parte integrante dell'AIA.

In termini di aspetti generali sulla **gestione rifiuti** di cui al **paragrafo D2.8) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013, il lay-out dell'impianto Oda con l'indicazione delle diverse aree di lavoro dei rifiuti (scorie di combustione) nonché delle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti è pertanto da intendersi riferito alla planimetria dei depositi e stoccaggi aggiornata nella revisione del 19/07/2016;

- 2.h) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti** sono aggiornate sostituendo il parametro *Carta+Plastica (oppure "Corpi estranei")* con il parametro *Carbonio Organico Totale (TOC)* nella tabella riportata al **punto 1.g)** delle prescrizioni di cui al **paragrafo D2.8) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013.

I parametri chimici oggetto di analisi per cui, rispetto alla procedura di omologazione adottata, il *Manuale di Gestione Operativa* dell'impianto definisce i limiti di accettazione previsti dalla specifica di impianto, da declinare per i rifiuti in ingresso pericolosi e non pericolosi, sono pertanto almeno i seguenti:

<i>Parametro</i>	<i>U.d.M.</i>
<i>TOC</i>	<i>%</i>
<i>Umidità</i>	<i>%</i>
<i>SiO₂</i>	<i>% S.S.</i>
<i>Al₂O₃</i>	<i>% S.S.</i>
<i>Fe₂O₃</i>	<i>% S.S.</i>
<i>CaO</i>	<i>% S.S.</i>
<i>MgO</i>	<i>% S.S.</i>
<i>Na₂O</i>	<i>% S.S.</i>
<i>K₂O</i>	<i>% S.S.</i>
<i>TiO₂</i>	<i>% S.S.</i>
<i>Mn₂O₃</i>	<i>% S.S.</i>
<i>Cr₂O₃</i>	<i>% S.S.</i>
<i>S totale</i>	<i>% S.S.</i>
<i>SO₃</i>	<i>% S.S.</i>
<i>P₂O₅</i>	<i>% S.S.</i>
<i>Cl</i>	<i>% S.S.</i>
<i>CaCO₃</i>	<i>% S.S.</i>
<i>Perdita a 550° C</i>	<i>% S.S.</i>
<i>pH</i>	<i>Unità pH</i>
<i>As</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Cd</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Cr totale</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Cr (VI)</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Cu</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Hg</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Mn</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Ni</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Pb</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Sb</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Se</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>V</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>Zn</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>PCDD/PCDF</i>	<i>ng TE/kg</i>
<i>IPA</i>	<i>mg/kg ss</i>
<i>PCB</i>	<i>mg/kg ss</i>

In coerenza sono aggiornati gli autocontrolli e relative modalità operative stabiliti per la matrice rifiuti nel **Piano di Monitoraggio dell'impianto** che costituisce parte integrante dell'AIA sostituendo il profilo analitico per la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso eseguita da Oda SpA e relative metodiche analitiche di cui, rispettivamente, alla **Tabella B del paragrafo D2.8)** e **paragrafo D3.1) della Sezione D dell'Allegato** al Provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013, con i seguenti:

TABELLA B	
Profilo analitico per la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso eseguita da ODA S.p.A.	
Parametro	U.M.
TOC	%
Umidità	%
SiO ₂	% S.S.
Al ₂ O ₃	% S.S.
Fe ₂ O ₃	% S.S.
CaO	% S.S.
MgO	% S.S.
Na ₂ O	% S.S.
K ₂ O	% S.S.
TiO ₂	% S.S.
Mn ₂ O ₃	% S.S.
Cr ₂ O ₃	% S.S.
S totale	% S.S.
SO ₃	% S.S.
P ₂ O ₅	% S.S.
Cl	% S.S.
CaCO ₃	% S.S.
Perdita a 550° C	% S.S.
pH	Unità pH
As	mg/kg ss
Cd	mg/kg ss
Cr totale	mg/kg ss
Cr (VI)	mg/kg ss
Cu	mg/kg ss
Hg	mg/kg ss
Mn	mg/kg ss
Ni	mg/kg ss
Pb	mg/kg ss
Sb	mg/kg ss
Se	mg/kg ss
V	mg/kg ss
Zn	mg/kg ss
PCDD/PCDF	ngTE/kg
IPA	mg/kg ss
PCB	mg/kg ss

Tali autocontrolli previsti per la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso dal Piano di Monitoraggio dell'impianto sono effettuati secondo le seguenti metodiche analitiche:

Parametro	U.d.M.	Metodi analitici (o equivalenti)
TOC	%	UNI EN 13137
Umidità	%	IRSA Q.64/1985 n.2
SiO ₂	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
Al ₂ O ₃	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
Fe ₂ O ₃	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
CaO	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
MgO	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
Na ₂ O	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
K ₂ O	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
TiO ₂	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
Mn ₂ O ₃	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Cr ₂ O ₃	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
S totale	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
SO ₃	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
P ₂ O ₅	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Cl	% S.S.	UNI EN 1744-1
CaCO ₃	% S.S.	DM 13/9/99 n. V.1
Perdita a 550° C	% S.S.	IRSA Q.64/1985 n.2
pH	Unità pH	IRSA Q.64/1985 n. 1
As	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Cd	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Cr totale	mg/kg ss	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
Cr (VI)	mg/kg ss	IRSA Q.64/1985 n. 16
Cu	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007

<i>Parametro</i>	<i>U.d.M.</i>	<i>Metodi analitici (o equivalenti)</i>
Hg	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Mn	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Ni	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Pb	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Sb	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Se	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
V	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Zn	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
PCDD/PCDF	ngTE/kg	EPA 1613 B:1994
IPA	mg/kg ss	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007
PCB	mg/kg ss	EPA 3550 C 2007 + EPA 8082 A 2007

- 2.i) Gli autocontrolli stabiliti per la matrice rifiuti nel **Piano di Monitoraggio dell'impianto** che costituisce parte integrante dell'AIA sono aggiornati sostituendo il profilo analitico per la caratterizzazione dei prodotti Matrix® eseguita da Oda SpA di cui alla **Tabella C del paragrafo D2.8) della Sezione D dell'Allegato** al Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013, con il seguente:

TABELLA C		
Profilo analitico per la caratterizzazione dei prodotti Matrix® eseguita da Oda		
<i>Parametro</i>	<i>U.M.</i>	<i>Metodi analitici (o equivalenti)</i>
TOC	%	UNI EN 13137
Umidità	%	IRSA Q.64/1985 n.2
SiO ₂	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
Al ₂ O ₃	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
Fe ₂ O ₃	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
CaO	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
MgO	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
Na ₂ O	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
K ₂ O	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
TiO ₂	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
Mn ₂ O ₃	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Cr ₂ O ₃	% S.S.	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
S totale	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
SO ₃	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
P ₂ O ₅	% S.S.	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Cl	% S.S.	UNI EN 1744-1
CaCO ₃	% S.S.	DM 13/9/99 n. V.1
Perdita a 550° C	% S.S.	IRSA Q.64/1985 n.2
pH	Unità pH	IRSA Q.64/1985 n. 1
As	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Cd	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Cr totale	mg/kg ss	Fusione Na ₂ O ₂ + EPA 6010C:2007
Cr (VI)	mg/kg ss	IRSA Q.64/1985 n. 16
Cu	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Hg	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Mn	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Ni	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Pb	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Sb	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Se	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
V	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
Zn	mg/kg ss	EPA 3052:1996 + EPA 6010C:2007
PCDD/PCDF	ngTE/kg	EPA 1613 B:1994
IPA	mg/kg ss	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007
PCB	mg/kg ss	EPA 3550 C 2007 + EPA 8082 A 2007

- 2.j) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti** sono aggiornate sostituendo il **punto 1.q)** delle prescrizioni di cui al **paragrafo D2.8) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 con il seguente:

1.q) *Ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, i prodotti Matrix® ottenuti nello stabilimento di Conselice possono essere utilizzati in sostituzione di materie prime naturali esclusivamente in processi produttivi definiti "a caldo", per cui sono da intendersi le lavorazioni del materiale sottoposto a temperature intorno a 900-1.500°C. In particolare, le possibili applicazioni dei prodotti Matrix® ottenuti nello stabilimento di Conselice sono:*

- *produzione di clinker (T ~ 1.500°C): in questo processo produttivo, il Matrix® 0-2 mm, il Matrix® 0-4 mm e il Matrix® 2-4 mm possono essere sostitutivi della marna naturale e impiegati come correttivo nella ricetta per la farina macinata;*
- *produzione di laterizi (T ~ 900-1.200°C): in questo processo produttivo, il Matrix® 0-2 mm può essere impiegato in sostituzione degli inerti naturali (sabbie) come smagrante dell'argilla.*

Dovrà essere garantita la tracciabilità del processo produttivo in cui il Matrix® viene utilizzato, anche in termini di quantitativi annui conferiti, mediante, ad esempio, la tenuta di un registro delle aziende a cui viene destinato tale materiale (con regolare contratto sottoscritto fra le parti).

Il materiale prodotto nell'impianto dovrà essere conferito direttamente alle aziende presso le quali avviene l'utilizzo del Matrix®.

- 2.k) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione del fine vita dell'impianto** sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.11) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 con il seguente:

D2.11) Gestione del fine vita dell'impianto (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

Il nuovo impianto OdA sorge in un'area precedentemente occupata, a partire dall'anno 1975, da attività di colorificio ceramico. Nell'area non risultano effettuate ovvero in corso operazioni di bonifica ai sensi della normativa in materia di siti contaminati.

Trattandosi di nuovo impianto, non appare realistico delineare un piano di dismissione e ripristino del sito; al tempo del fine vita, l'impianto e le strutture potrebbero infatti aver subito modifiche e integrazioni oggi non prevedibili, in risposta ad esigenze funzionali ovvero vincoli normativi futuri.

Relativamente alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività, si prende atto degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Prescrizioni

1. *All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui sorge l'impianto OdA dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:*
 - *lasciare il sito in sicurezza;*
 - *bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline, ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto;*
 - *rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi.*
2. *Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.*

Requisiti di notifica specifici

- *Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare ad ARPAE - SAC di Ravenna un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Eventuali dismissioni in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità similari.*

3. Di ridefinire, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la scadenza dell'AIA fissata nel provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013, confermando che la **validità dell'AIA** è da intendersi estesa al **19/12/2023**, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto dall'autorità competente **entro 4 anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC di recupero di rifiuti anche pericolosi a matrice inerte svolta nell'installazione.
Entro la scadenza dell'AIA ovvero a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare per via telematica, tramite il Portale AIA-IPPC, apposita **istanza di riesame** contenente le informazioni di cui all'art. 29-octies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Fino alla pronuncia dell'Autorità Competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'AIA in suo possesso;
4. Di stabilire che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto a prestare una nuova garanzia finanziaria ovvero ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, secondo le modalità ridefinite ai sensi della DGR n. 1991/2003 e della Legge n. 1/2011, con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività di recupero dei rifiuti può essere proseguita alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 4., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di precisare che, alla luce del nuovo riparto di competenze definito dalla LR n. 13/2015, nel provvedimento di AIA in oggetto, tutti i riferimenti alla Provincia di Ravenna quale Autorità Competente sono da intendersi relativi ad ARPAE - SAC di Ravenna;
7. Di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 12 della L.R. n. 21/2004 e smi, le misure di controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA sono esercitate da ARPAE;
8. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013;
9. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati della Regione Emilia-Romagna, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Conselice, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
10. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.
Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà altresì all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.